



**ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI DUE ANNI PER LA FORNITURA
TRASPORTO E SCARICO PRESSO I MAGAZZINI DELL'ENTE DI SACCHI DA 20 KG
DI CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO TRADIZIONALE PER LE ESIGENZE
DEI SERVIZI TECNICI DEL DIPARTIMENTO II “VIABILITÀ E MOBILITÀ”**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CIG – 977722989B

ROMA 17 aprile 2023

Elaborato n. 2

Il progettista
P.F. Generoso Francipane

Il Rup
Ing. Vincenzo Cecere

Il Direttore del Dipartimento II

Ing. Giuseppe Esposito

Sommario

- PREMESSA.....	2
Articolo 1 - Oggetto dell’Accordo Quadro	2
Articolo 2 – Ammontare dell’accordo quadro e durata	3
Articolo 4 – Contratti attuativi	4
Articolo 4 - Disciplina normativa dell’appalto	4
Articolo 5 - Caratteristiche e proprietà del prodotto	4
Articolo 6 - Modalità di esecuzione delle prestazioni	5
Articolo 6.1 - Avvio dell’esecuzione del contratto	6
Articolo 6.2 - Luoghi e modalità di consegna.....	6
Articolo 6.3 - Documentazione delle consegne.....	7
Articolo 6.4 - Recupero e smaltimento sacchi vuoti.....	7
Articolo 7 - Referenti del Fornitore: responsabile della fornitura	8
Articolo 8 - Obblighi e responsabilità dell’esecutore del contratto	8
Articolo 9 - Controllo e vigilanza sulla regolare esecuzione	8
Articolo 10 - Procedure di pagamento.....	9
Articolo 11 - Clausole penali	9
Articolo 12 - Recesso unilaterale dal contratto.....	10
Articolo 13 - Risoluzione del contratto.....	10
Articolo 14 - Vicende soggettive dell’esecutore del contratto.....	11
Articolo 15 - Cessione dei crediti.....	12
Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto e subappalto	12
Articolo 17 - Garanzia definitiva e Polizza Assicurativa.....	13
Articolo 18 - Duvri.....	13
Articolo 19 - Foro competente.....	13
Articolo 20 - Tutela dei dati personali.....	13
Articolo 21 - Responsabile esterno del trattamento dei dati personali	14
Articolo 22 - Protocollo di legalità.....	15
Articolo 23 - Norma di rinvio.....	15



- PREMESSA

Il presente capitolato riguarda la conclusione di un Accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, in base al quale sarà affidata, a seguito di stipula di specifici contratti attuativi, lo svolgimento dell'appalto di fornitura, trasporto e scarico presso i magazzini dell'Ente, di conglomerato a freddo di tipo tradizionale in sacchi da 20 kg per la manutenzione delle strade di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento II - Viabilità Zone Nord e Sud.

L'appalto si intende di durata biennale, **eventualmente rinnovabile una sola volta per ulteriori due anni per pari importo** a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso con la Ditta Aggiudicataria.

Il valore economico stabilito nel presente accordo quadro, di cui al successivo art. 2, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara ed individuare il quadro economico dell'accordo quadro. Pertanto, l'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, non obbligando l'Amministrazione a pervenire alla concorrenza di detto importo.

Le forniture di ciascun contratto attuativo, verranno stabiliti dalla Stazione appaltante e contabilizzati sulla base dell'elenco prezzi posto a base di gara ribassato della percentuale offerta dalla ditta aggiudicataria.

Dal momento della stipula dei contratti attuativi, l'Appaltatore dovrà essere immediatamente in grado di ricevere gli “Ordinativi” e di fornire le prestazioni pattuite nel tempo indicato negli ordini stessi.

La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'accordo quadro.

L'operatore economico aggiudicatario della gara dovrà garantire ed assicurare, nei tempi, nei modi e nelle forme stabilite dai documenti di gara e nel presente Capitolato, la piena, diligente, tempestiva e corretta esecuzione del contratto, al prezzo stabilito nella propria offerta economica, in esso tutto compreso – nessuna prestazione esclusa o riservata – senza alcun onere aggiuntivo per la Città Metropolitana di Roma Capitale a qualsivoglia titolo richiesto.

Articolo 1 - Oggetto dell'Accordo Quadro

1. Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura trasporto e scarico presso i magazzini dell'Ente di conglomerato a freddo di tipo tradizionale in sacchi da 20 kg per la manutenzione delle strade provinciali della Città Metropolitana di Roma.
2. Nei prezzi delle forniture sono comprese tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per effettuare la fornitura, comprensiva delle attività di imballaggio, carico, trasporto e scarico, recupero e smaltimento sacchi vuoti, compiuta a perfetta regola d'arte, intendendosi nell'importo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.
3. I prezzi della fornitura comprendono inoltre il tempo di fermo veicolo per tutte le operazioni inerenti allo scarico ed allo smistamento del materiale.

Articolo 2 – Ammontare dell’accordo quadro e durata

1. L’importo complessivo massimo dell’accordo quadro è stato desunto sulla scorta dei precedenti appalti di fornitura di bitume a freddo in sacchi e non costituisce nessun vincolo circa le quantità future che verranno specificate nei singoli contratti attuativi.
2. L’ammontare complessivo dell’accordo quadro, da eseguirsi nel biennio, vale **€ 400.000,00** ed è così suddiviso:

A		A - Importo della fornitura	
	a.1	Importo fornitura (soggetta a ribasso)	€ 322.580,65
	a.2	Costi della sicurezza (non ribassabili)	€ 0,00.
		Importo totale a base d’asta	€ 322.580,65
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE	
	b.7	Fondo ex art. 113 c. 2 D.lgs 50/2016	€ 6.451,61
	b.12	IVA (22%)	€ 70.967,74
		TOTALE somme a disposizione	€ 77.419,35
		Totale accordo quadro (A + B)	€ 400.000,00

3. La Stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’accordo che deve ritenersi meramente presuntivo, salvo per quanto attiene alla costituzione della cauzione.
4. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di non stipulare alcun contratto attuativo.
5. L’accordo quadro avrà la durata di 24 mesi a decorrere dalla data del contratto di accordo quadro, eventualmente rinnovabile una sola volta per ulteriori due anni. La durata delle specifiche attività sarà riportata in ciascun contratto attuativo.
6. L’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione del rapporto contrattuale prima della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato l’intero importo contrattuale.
7. Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare forniture fino alla concorrenza di detto importo. La puntuale definizione delle quantità delle singole forniture avverrà attraverso i contratti attuativi dell’Accordo Quadro e l’ammontare effettivo utilizzabile sarà determinato sulla base delle somme annualmente stanziare a bilancio e rese disponibili dall’Amministrazione per le forniture previste dall’Accordo Quadro.
8. L’esecuzione del contratto dell’Accordo Quadro avrà inizio dopo che lo stesso sarà divenuto efficace, salva la possibilità per l’Amministrazione di chiedere, in casi di urgenza, l’esecuzione anticipata ai sensi del comma 13 dell’art. 32 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.
9. Il servizio dovrà essere reso con la massima regolarità e continuità nell’arco di tutto il periodo di durata del contratto. Non è pertanto ammessa l’interruzione del servizio.
10. L’Amministrazione della Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva, in ogni caso, la facoltà di prorogare la durata del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, dandone comunicazione alla ditta affidataria almeno 15 (quindici) giorni prima della



naturale scadenza. La ditta è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal contratto stesso.

Articolo 4 – Contratti attuativi

1. Le singole forniture saranno affidate alle condizioni fissate dall'Accordo Quadro, mediante la stipulazione di Contratti attuativi, stipulati a “misura”, che saranno sottoscritti mediante scrittura privata.
2. La stazione appaltante definite le quantità della singola fornitura procede con ordini di acquisto il cui valore economico non potrà essere inferiore all'importo pari alla quantità minima prevista per la singola fornitura di 120 quintali.
3. Gli ordinativi di fornitura devono contenere almeno le seguenti informazioni: - Il numero dell'ordinativo - L'importo della fornitura - I riferimenti per la fatturazione (codice IPA, Iban) - Il CIG della procedura di gara - Il codice, il nome e la descrizione del prodotto (così come riportati nell'elenco prezzi) e le quantità da consegnare - Il luogo della consegna dei prodotti richiesti – Il nominativo del referente dell'acquisto con recapito telefonico.

Articolo 4 - Disciplina normativa dell'appalto

1. I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati:
 - dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 di conversione del D.L. 76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali”;
 - dal D.lgs n. 50/2016 - “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
 - dal D.P.R. n. 207/2010 - “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs 163/2006” relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. 50/2016;
 - D.lgs n. 81/2008 - “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
 - D.M. n. 145/2000 - “Capitolato Generale d'Appalto per le opere pubbliche”;
 - dalle disposizioni di cui al presente Capitolato speciale d'onere e relativi allegati;
 - dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate.

Articolo 5 - Caratteristiche e proprietà del prodotto

1. Conglomerato bituminoso a freddo, adatto alla saturazione di buche, ripristino di piccole superfici, piccoli rappezzi ecc. su pavimentazioni stradali, pronto all'uso, confezionato del peso di kg 20, per operazioni urgenti a condizioni meteorologiche avverse a rapido indurimento. La percentuale di bitume riferita al peso della miscela deve essere compresa tra il 5% e il 7%.
2. Il materiale deve essere:

- formato da graniglia con PSV (polished stone value) > di 44, con eventuale fresato idoneo nella percentuale massima del 30% opportunamente dosato fra di loro con pezzatura massima di 8 mm;
 - idoneo ad essere posato in qualsiasi stagione. Il prodotto una volta impiegato non dovrà presentare rammollimenti causati da alte temperature.
3. Il prodotto deve essere compattato con mezzi idonei, additivato con flussanti adatti a mantenerne la lavorabilità.
 4. La lavorabilità del materiale deve essere garantita tra -5°C e +40°C.
 5. La stabilità Marshall (eseguita a 25°C) su campioni realizzati con 75 colpi per faccia e maturati per 28 giorni a 25°C in aria deve essere maggiore di 0,6 kN.
 6. Il prodotto confezionato deve mantenere le sue caratteristiche prestazionali per almeno 1 anno; il materiale steso deve durare almeno 6 mesi in ogni condizione d'uso.
 7. In merito all'indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di gara, si precisa che la stazione appaltante applica il principio di equivalenza sancito dall'art. 68, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 68, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 nel caso in cui l'operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti, lo stesso dovrà allegare apposita dichiarazione nonché documentazione o altro mezzo (compresi i mezzi di prova di cui all'art.86 del D.Lgs. n. 50/2016) idonei a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
 8. Tale documentazione sarà valutata dalla stazione appaltante ai fini della verifica della sussistenza dell'equivalenza. All'atto della consegna del materiale e per ogni fornitura, inoltre, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prelevare, in contraddittorio con la società aggiudicataria, campioni del materiale per la verifica della conformità dei requisiti e delle caratteristiche tecniche indicati nella scheda tecnica e nella scheda di sicurezza.

Articolo 6 - Modalità di esecuzione delle prestazioni

1. Successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, le forniture da eseguire saranno ordinate dalla stazione appaltante all'appaltatore tramite Contratti attuativi che saranno sottoscritti mediante scrittura privata.
2. L'aggiudicatario dovrà comunicare il nome o i nomi delle persone Responsabili del servizio, ossia la persona fisica, dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti del contratto, cui l'Amministrazione potrà fare riferimento nell'espletamento del servizio, nonché il numero telefonico di reperibilità degli stessi, anche in caso di emergenza.
3. I contratti attuativi dell'Accordo Quadro sono stipulati “a misura”, come definiti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro i limiti e le condizioni fissate dall'Accordo. L'importo di ogni contratto attuativo dell'Accordo Quadro sarà determinato applicando ai prezzi unitari, di cui all'elenco posto a base di gara, il ribasso d'asta offerto dalla ditta appaltatrice. I contratti attuativi potranno essere stipulati secondo quanto disciplinato all'art.32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. che prevede per importi inferiori a € 40.000,00, secondo l'uso commerciale un apposito scambio di lettere-contratto.



Articolo 6.1 - Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'esecuzione delle forniture di cui al presente Capitolato potrà avere inizio solo una volta sottoscritto il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, redatto dal Direttore dell'esecuzione in contraddittorio con l'Appaltatore.
2. Detto Verbale verrà redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto, fatta salva la possibilità, in caso di urgenza, di procedere anche nelle more della stipulazione del contratto ai sensi dell'art.32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. Ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. f) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, è sempre autorizzata la consegna del contratto in via d'urgenza prevista dall'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 6.2 - Luoghi e modalità di consegna

1. Le richieste per la fornitura del conglomerato bituminoso a freddo saranno effettuate dalla Sezione Cantonieri e Mezzi del Dipartimento II Direzione “Viabilità e Mobilità”.
2. Le forniture dovranno avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla nota d'ordine con scarichi, di quantità non inferiore a 120 quintali,
3. In caso di ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui ai successivi articoli.
4. I sacchi pieni in materiale plastico del peso di 20 kg, saranno posti su pancali avvolti da idonea fascia in polietilene per garantire la stabilità dell'imballo durante tutti i cicli di movimentazione, dovranno essere consegnati pressì presso i seguenti magazzini e/o centri zona dell'Amministrazione tra le ore 7.30 e le ore 12.30 dal lunedì al venerdì:

Sezione 1

- Tolfa - S.P. Braccianese Claudia Km 22+500;
- Trevignano - S.P. Settevene Palo I Km 6+250 (Centro zona);

Sezione 2

- Fiano Romano- Via Tevere 9;
- Campagnano di Roma - Strada dei Cavalieri snc;

Sezione 3

- Guidonia Montecelio - S.P. Palombarese km 14+600 incrocio Nomentana e Centrale del Latte;
- Montelibretti - S.P. Montelibrettese Km 2+000;

Sezione 4

- Marano Equo - S.R. Sublacense Km 4+

Sezione 5

- Cerreto Laziale - S.P. Empolitana 2° Km 5+000;

Sezione 6

- Lariano - S.R. Ariana Km 11+800;

Sezione 7

- Marino - S.P. Maremmana III km 24+200;
- Velletri - Via Appia Vecchia km 8+500;

**Sezione 8**

- Pomezia - Via Monte D'Oro 31;
 - Roma - S.P. Ostiense km 7+000.
5. L'Amministrazione si riserva, in casi di estrema e conclamata urgenza di richiedere all'appaltatore di effettuare la consegna di parte della fornitura presso ulteriori siti individuati appositamente sul proprio territorio, senza che l'appaltatore stesso possa porre alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione.

Articolo 6.3 - Documentazione delle consegne

1. Alle varie consegne dovrà essere presente un rappresentante qualificato dell'Amministrazione (Direttore dell'esecuzione, Capo Cantoniere o altro delegato) al fine di verificare il corretto recapito dei colli sotto il profilo quantitativo e qualitativo in qualità di verificatore della conformità, individuato dal RUP, ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.Lgs 50/2016.
2. Ogni consegna dovrà essere comprovata dalla firma dell'accettazione del dipendente della Stazione Appaltante dalla stessa individuato, su apposito modulo, predisposto dal fornitore in triplice copia. Delle tre copie, due rimarranno a disposizione della impresa aggiudicataria, la quale ne allegnerà una alla fattura, trattenendo l'altra per sé.

Articolo 6.4 - Recupero e smaltimento sacchi vuoti

1. Il fornitore dovrà provvedere al ritiro ed al successivo smaltimento a norma della vigente legislazione sui rifiuti dei sacchi di materiale plastico vuoti, previa fornitura alla amministrazione di “big-bag” da posizionarsi presso n. 8 siti, quattro per la Viabilità Nord e quattro per la Viabilità Sud nei seguenti luoghi di consegna:

Sezione 1

- Trevignano - S.P. Settevene Palo I Km 6+250;

Sezione 2

- Campagnano di Roma - Strada dei Cavalieri snc;

Sezione 3

- Guidonia Montecelio - S.P. Palombarese Km 14+600 incrocio Nomentana e centrale del Latte;

Sezione 4

- Marano Equo - S.R. Sublacense Km 4+000;

Sezione 5

- Cerreto Laziale - S.P. Empolitana 2° Km 5+000;

Sezione 6

- Lariano - S.R. Ariana Km 11+800;

Sezione 7

- Marino – S.P. Maremmana III Km 24+200;

Sezione 8

- Roma - S.P. Ostiense Km 7+000.
2. Ad avvenuto smaltimento il fornitore dovrà consegnare alla stazione appaltante il formulario d'identificazione del rifiuto attestante il trasporto e la consegna ad un impianto autorizzato. L'attività di smaltimento si deve intendere già remunerata senza che l'appaltatore stesso possa porre alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione
 3. L'Amministrazione si riserva, in casi di estrema e conclamata urgenza di richiedere all'appaltatore di effettuare la consegna dei big-bag e il ritiro dei sacchi presso altri siti della Città Metropolitana di Roma Capitale sul proprio territorio, senza che l'appaltatore stesso possa porre alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione.

Articolo 7 - Referenti del Fornitore: responsabile della fornitura

1. Per tutta la durata dell'Accordo Quadro, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un responsabile della Fornitura, i cui riferimenti dovranno essere indicati al Committente nella documentazione richiesta ai fini della stipula dell'Accordo Quadro. In caso di sostituzione del Responsabile della fornitura nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta al Committente, inviando congiuntamente i riferimenti del nuovo Responsabile della Fornitura.
2. È fatta salva la possibilità per il Fornitore di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta esecuzione della fornitura. In particolare, il Responsabile della fornitura dovrà essere in grado di:
 - Rappresentare un idoneo referente per il Committente e per le strutture che emettono contratti attuativi;
 - Individuare ed implementare le azioni necessarie per garantire la qualità dei prodotti forniti nonché il rispetto delle tempistiche richieste;
 - Gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi provenienti dal Committente.

Articolo 8 - Obblighi e responsabilità dell'esecutore del contratto

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.
3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento della fornitura servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
4. In caso di subappalto, si applica l'art. 105 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm. e ii.

Articolo 9 - Controllo e vigilanza sulla regolare esecuzione

1. Per ogni fornitura, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del materiale (data risultante dal documento di trasporto) verrà effettuata la verifica di quanto fornito tramite prove di posa e tutto ciò che si renderà necessario, allo scopo di confermare la corrispondenza ai parametri e ai requisiti

- indicati dall' Ente e quant'altro l'Ente stesso, ritenga influente ai fini della regolare esecuzione della fornitura (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la mancata corrispondenza per nome commerciale, non integrità dell'imballo e confezionamento, prodotti viziati o difettosi).
2. Il Direttore dell'esecuzione, qualora emergessero dubbi sulla qualità e rispondenza del materiale alle specifiche tecniche può richiedere, con spese a carico dell'appaltatore, l'esecuzione di specifiche prove di laboratorio di accettazione dei materiali.
 3. In caso si riscontrino difformità si provvederà a contestarle all'affidatario per iscritto, concedendogli 5 giorni per presentare le proprie controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni non siano ritenute adeguate il Committente invierà una contestazione scritta anche a mezzo e-mail, al Fornitore, attivando la pratica di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.
 4. Nel caso di attivazione della procedura di reso, il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e sostituire, senza alcun addebito di oneri o spese per il Committente, i prodotti che presentino difformità, concordando con il Direttore dell'esecuzione, le modalità di ritiro e di eventuale sostituzione, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla ricezione della comunicazione di contestazione.
 5. Superato il predetto termine, l'Amministrazione può procedere all'esecuzione in danno del Fornitore effettuando l'acquisto direttamente presso altro Operatore economico ed addebitando l'eventuale differenza al Fornitore.
 6. Inoltre, se entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dalla comunicazione di contestazione, il Fornitore non abbia proceduto al ritiro dei prodotti non conformi, il Committente ha facoltà di restituirli presso le sedi del Fornitore. I relativi costi saranno posti a carico del Fornitore e da questi rimborsati alla stazione Appaltante. Il Committente non è tenuto a rispondere di eventuali danni subiti dal prodotto in conseguenza della giacenza presso le proprie sedi e della eventuale riconsegna.

Articolo 10 - Procedure di pagamento.

1. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al precedente art. 9, il Responsabile dell'esecuzione nominato dall'Amministrazione rilascia attestazione di avvenuta/regolare esecuzione del servizio e la trasmette al Servizio responsabile del Centro di Costo per l'apposizione del visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.
2. Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente.
3. Le spettanze a favore dell'appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle “Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

Articolo 11 - Clausole penali

1. L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'impresa aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione delle forniture.
2. È prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.



- Nel caso di ritardata consegna, per causa non dipendente da forza maggiore, di tutta o di parte della fornitura, verrà applicata una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo della fornitura.
 - Nel caso di prestazioni non eseguite nei modi e con l'impiego di materiali delle migliori qualità, le stesse dovranno essere eseguite nuovamente nell'arco dei 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi alla contestazione della prestazione non resa senza oneri per l'Amministrazione; in caso contrario sarà applicata una penale, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, per ogni giorno di ritardo (24 ore), rispetto alla contestazione.
3. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata per iscritto dall'Amministrazione al rappresentante dell'impresa aggiudicataria, anche tramite e-mail; nella contestazione sarà prefissato il termine di 5 giorni per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine l'Amministrazione adotterà le determinazioni di propria competenza.
 4. In caso d'inadempimento dell'aggiudicatario, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente addebitando le spese.
 5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.
 6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che avrà fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 12 - Recesso unilaterale dal contratto

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni relative alle forniture eseguite oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite (art 109, comma 1, D. Lgs. 50/2016).
2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle forniture eseguite (art 109, comma 2, D. Lgs. 50/2016).
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D.Lgs. 50/2016).

Articolo 13 - Risoluzione del contratto

1. L'eventuale ripetuta reiterazione del ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione delle prestazioni o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo comporta l'applicazione dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. L'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 D.Lgs. 50/2016, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:



- a)* il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Dlgs 50/2016;
- b)* con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) Dlgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell'art 106 Dlgs 50/2016; o siano state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, Dlgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c)* l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 Dlgs 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, (per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo D. Lgs. 50/2016);
- d)* l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016 (*art. 108 comma 1 Dlgs 50/2016*).
3. La stazione appaltante deve risolvere il contratto (art 108, comma 2, D.Lgs 50/2016), durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:
- a)* nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b)* nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 Dlgs 50/2016.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'art.108, cit., commi 3 e seguenti.

Articolo 14 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.
3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta



giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 15 - Cessione dei crediti

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.
3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.
3. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
 - a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto (art.105, comma 4, lettera a) D.Lgs. 50/2016);
 - b) il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle forniture richieste (art.105, comma 4, lettera b) D.Lgs. 50/2016);
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati le forniture, che si intendono subappaltare (art.105, comma 4, lettera c) D.Lgs. 50/2016);
 - d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art 80 D.Lgs. 50/2016 (art 105 comma 4 lettera d) D.Lgs. 50/2016).
4. Si applicano le disposizioni di cui all'art.105, cit., commi 7 e seguenti.

**Articolo 17 - Garanzia definitiva e Polizza Assicurativa**

1. Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, deve costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, D.Lgs 50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La costituzione della stessa è disciplinata dall'art. 103 cit., cui si rinvia.
2. L'impresa affidataria del servizio è tenuta ad avere una polizza di responsabilità civile che copra eventuali danni arrecati a cose e persone della stazione appaltante durante e operazioni di fornitura o rimozione materiali, valevole per l'intera durata dell'appalto.
3. La polizza assicurativa dovrà essere prodotta unitamente ai documenti occorrenti per la stipula del contratto.

Articolo 18 - Duvri

1. Le forniture oggetto del presente appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, con particolare riferimento alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. Per quanto attiene ai rischi interferenziali, il DUVRI, redatto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008, è allegato al presente Capitolato. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni le prescrizioni ivi contenute.
3. I costi della sicurezza relativi allo scarico del materiale oggetto della presente fornitura, presso le sedi indicate dall'Ente, sono da intendersi pari a zero in quanto non sono previste attività interferenti con il personale della stazione appaltante o di altre ditte esterne.
4. La ditta appaltatrice rimane pienamente ed integralmente responsabile, sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, per i rischi connessi alla propria attività derivanti dall'esecuzione del contratto di fornitura di cui trattasi.

Articolo 19 - Foro competente

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Articolo 20 - Tutela dei dati personali

1. Il Titolare del Trattamento è la Città Metropolitana di Roma Capitale - Via IV Novembre, 119/A - 00187 Roma;
2. Il Responsabile della Protezione Dati sarà raggiungibile mediante i propri dati di contatto che saranno riportati sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale, nella Sezione Amministrazione Trasparente;
3. Il Responsabile interno del Trattamento è il Direttore del Dipartimento II domiciliato in Roma via Ribotta 41/43, Ing. Giuseppe Esposito;
4. Il Responsabile esterno del trattamento è.....

5. Gli Incaricati-autorizzati del trattamento sono i dipendenti dell'ufficio di Direzione che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile interno in ordine a finalità e modalità del trattamento;
6. Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato alla verifica dell'inesistenza delle cause di esclusione, nonché del possesso dei requisiti e delle capacità, o dei requisiti di qualificazione dalle procedure di appalto così come previsto rispettivamente dagli artt. 80, 83 ed 84 del D.lgs. 50/2016 e s.m. i;
5. Le informazioni trattate sono dati comuni e giudiziari;
6. I dati forniti saranno trattati, previa acquisizione degli stessi tramite il protocollo informatico assegnato esclusivamente al Servizio richiedente, con l'ausilio di mezzi elettronici dal personale dell'Amministrazione che provvederà a conservarli in un'apposita cartella sul proprio P.C. accessibile soltanto previo inserimento di ID e Password; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento ai propri incaricati. In particolare i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
7. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione del procedimento;
8. I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
9. I dati forniti saranno comunicati agli Enti preposti (Agenzia Entrate, Camera di Commercio, Tribunale, Centri per l'impiego, ecc.) ad effettuare le verifiche in merito alle autodichiarazioni rese dall'Impresa in fase di presentazione dell'offerta/preventivo.
10. I dati forniti non saranno diffusi
11. I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi
12. I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell'utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, penalizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti);
13. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del Regolamento n.679/2016 (diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all'oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) ivi compreso il diritto di reclamo ad una Autorità di Controllo.
14. n.b. per i minori si dovranno predisporre informative idonee ai sensi del considerando n. 58 del Regolamento UE n. 679/2016.

Articolo 21 - Responsabile esterno del trattamento dei dati personali

1. L'appaltatore prende atto che, prima della consegna dei lavori, sarà designato **Terzo Responsabile esterno del trattamento dei dati personali** nell'espletamento delle attività relative al contratto, per conto della Città Metropolitana di Roma titolare del trattamento (ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 e dell'art. 29 del Codice della Privacy). Nell'atto di designazione saranno definiti i compiti e gli obblighi del Terzo Responsabile, in merito a finalità del trattamento dei dati, istruzioni operative e di sicurezza.

**Articolo 22 - Protocollo di legalità**

1. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.
2. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.
3. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 -bis c.p., 319-ter c.p., 319 - quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
4. Il contraente appaltatore si impegna a conoscere e ad accettare tutto quanto previsto dal vigente P.T.P.C. 2021-2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 3 del 30 Marzo 2021 e ad accettare che, ai fini della piena conoscenza del P.T.P.C. sopra citato, vale la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Altri contenuti - Prevenzione della corruzione - PTPC ([https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/ amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione/piano-triennale-prevenzione-della-corruzione-p-t-p-c/](https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione/piano-triennale-prevenzione-della-corruzione-p-t-p-c/)).

Articolo 23 - Norma di rinvio

1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.